

In Gazzetta il registro informatico L'archivio attende i titolari effettivi

Ranieri Razzante

Il nuovo Archivio unico informatico approda sulla «Gazzetta Ufficiale» n. 102 di ieri. Prende così vigore il dispositivo della Banca d'Italia contro il riciclaggio, in attuazione dei poteri previsti dal decreto 231/2007, che va a implementare lo strumento di detenzione dei dati della clientela e delle operazioni da essa effettuate presso gli intermediari finanziari.

Il provvedimento, datato 23 dicembre 2009, era stato già oggetto di attenzione da parte degli operatori, che si erano mossi verso la preparazione dei loro sistemi ai numerosi e significativi cambiamenti che introduce.

Su tutti, va ricordato l'inserimento di nuovi campi obbligatori nelle registrazioni, come quello del "titolare effettivo" di un rapporto (ossia chi detiene la maggioranza del capitale o il controllo di fatto della persona giuridica o fisica cliente), quello del "delegato" come rapporto autonomo (per consentire il tracciamento dei soggetti che operano su rapporti non a loro intestati), quello delle operazioni "frazionate" anche per importi inferiori a 15.000 euro effettuate nella stessa giornata, anche se la loro sommatoria risulti superiore alla soglia.

Il provvedimento chiarisce alcuni dubbi sulle tipologie di registrazioni in peculiari casi dell'operatività bancaria e finanziaria. Per esempio, che i rapporti continuativi debbano essere registrati dai soggetti presso i quali si incardinano, anche se l'adeguata verifica sia stata effettuata da terzi. È il caso tipico delle compagnie di assicurazione che si avvalgono di agenti o sportelli bancari per collocare le loro polizze; queste ultime, rap-

porti continuativi, saranno registrate negli Aui delle compagnie, mentre la richiesta di dati mediante la compilazione dei tabulati da parte dei clienti avverrà presso i soggetti collocatori. Lo stesso vale per le operazioni e in questo consiste la novità di maggior rilievo.

Un movimento bancario per pagare una rata di polizza a un'assicurazione verrà registrato dalla compagnia, che detiene in Aui il rapporto continuativo. Ciò non significa che la banca ometterà il censimento dell'operazione nel proprio Aui, ma semplicemente che avrà un'altra causale, secondo le tabelle allegare al provvedimento (esempio, "bonifico in uscita", che nell'Aui assicurativo sarà "sottoscrizione polizza"). Non si riteneva, quindi, opportuno che le società-prodotto registrassero solo i rapporti senza agganciarvi le movimentazioni; sembra una duplicazione di registrazioni, ma così non è.

Varammentato anche l'obbligo di registrazione in Italia di movimenti ordinati da o su conti all'estero, così come l'obbligo di conservazione delle registrazioni su operazioni e rapporti per dieci anni dal compimento dell'operazione o dalla chiusura del rapporto.

Il vero problema è, però, la scadenza del provvedimento. Il nuovo sistema dovrà partire con le registrazioni dei rapporti accessi o delle operazioni effettuate a partire dal 1° giugno prossimo. Per i rapporti preesistenti, la sistemazione, che in molti ritengono già impossibile, dovrà avvenire nei trenta giorni successivi. Crea apprensione soprattutto il recupero dei dati relativi ai titolari effettivi.